

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p.c. di emissione di decreto inaudita altera parte

e con istanza di notificazione per pubblici proclami

Nell'interesse della sig.ra **RANDAZZO Pierina** (C.F. RNDPRN83H48G348G), nata a Partinico (PA), il 08/06/1983, residente in San Cipirello (PA), Via Cimino n.42, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppina M. Ilaria Marazzotta del foro di Enna (C.F. MRZGPP79R56C341Y, pec: gmi.marazzotta@pecavvpa.it), presso il cui studio sito in Palermo (PA), in Piazza Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliata in virtù della procura rilasciata in foglio separato da intendersi acclusa al presente ricorso.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 134, co. 3 e 136, co.3, c.p.c. la scrivente dichiara disponibile a ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al fax n. 049.210.64.352 e all'indirizzo pec: *gmi.marazzotta@pecavvpa.it* comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM) (C.F. 80185250588), con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato;

Ufficio Scolastico Provinciale di Roma (C.F. 80190390585), con sede in Roma (RM), alla Via Frangipane n. 41 e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato

E CONTRO

tutti i docenti inseriti per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 in II Fascia delle G.P.S. della provincia di Roma, per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032 e dalle relative graduatorie incrociate (GUI) sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* per scuola secondaria di I grado, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente e tutti coloro che, in virtù dell'accoglimento del ricorso, verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente.

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E RELATIVA DISAPPLICAZIONE

Del Decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma, del 06/12/2024, a firma del dirigente Danilo Vicca, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha



ESCLUSO la ricorrente dalla II Fascia della scuola secondaria di primo grado delle GPS della provincia di Roma, per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, e dalle relative graduatorie incrociate (GUI) sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* e GI (graduatorie d'istituto) per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e ha annullato la proposta di incarico a tempo determinato per l'a. s. 2024/2025, presso l'Istituto **F. Flavioni di Civitavecchia** (RMMM8GN01A) ([All. 8](#));

Nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE MEDIANTE L'EMISSIONE DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO RITENUTO OPPORTUNO

Del diritto di parte ricorrente al (re)inserimento nella seconda fascia delle Gps e contestualmente nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI), per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, ADMM, della scuola secondaria di secondo grado su posto comune del personale docente per il biennio e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* per AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 per scuola secondaria di I grado e del conseguente diritto di parte ricorrente all'assegnazione di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso ADMM, ovvero in subordine su posto di sostegno, per l'Anno Scolastico presso l'Istituto **F. Flavioni di Civitavecchia** (RMMM8GN01A) per l'a. s. 2024/2025.

E INFINE PER LA CONDANNA

in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente;

nonché per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.

* * * * *

Sommario:

I) Brevi cenni in ordine alla giurisdizione del Giudice ordinario.....	3
II) Brevi cenni in ordine alla corretta individuazione del Giudice territorialmente competente.....	5
III) Sulla notifica ai controinteressati.....	5
IV) Premessa in fatto.....	6
V) Esposizione dei Motivi in diritto:	
a) Illegittimità del decreto di esclusione dalle graduatorie GPS di seconda fascia - Violazione del Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 e dell'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024.....	8
b) Illegittimità dell'esclusione della prof.ssa Randazzo dalle graduatorie GPS e GUI AA.SS. 2024/2026 e della revoca dell'assegnazione di incarico di docenza A.S. 2024/2026.....	13
VI) Sul periculum in mora.....	14
VII) Istanza cautelare.....	15



VIII) Sulla richiesta di risarcimento del danno.....	16
IX) Istanza notifica per pubblici proclami	17
Conclusioni.....	19

I

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente si evidenzia come la ricorrente lamenti un'illegittima esclusione dalla graduatoria provinciale per le Supplenze (Gps), di Istituto (GI) e dalle graduatorie incrociate d'Istituto (GUI), con la conseguenziale richiesta di annullamento /disapplicazione del provvedimento con cui è stata revocata la proposta d'incarico a tempo determinato presso l'Istituto **F. Flavioni di Civitavecchia** (RMMM8GN01A) per l'a. s. 2024/2025.

Il *petitum* del presente giudizio è costituito quindi dal pronunciamento in merito all'accertamento del diritto della docente/ricorrente all'(re)inserimento nelle prefate graduatorie rispettivamente di II fascia Gps e seconda fascia GI e GUI, e con il corretto punteggio, oltre alla conseguenziale assegnazione di incarico di supplenza.

Ciò posto, emerge chiaramente come il provvedimento dirigenziale, concernente le graduatorie, finalizzato all'assunzione di personale docente, non assume veste e qualificazione di atto di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma rientra tra quegli atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Anche nel caso di specie, le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi a concorso da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali¹.

¹ v. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011 - 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480.



Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascriversi ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi *“non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.”* (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella oggi *sub iudice*, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle Gps *“non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anzidetta O.M 60/2020, con la conseguenza che “la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo”*².

L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

La circostanza che nel giudizio vengano in questione *“atti amministrativi presupposti”* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite³, che ha ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare, al punto 4.3 della citata Ordinanza, chiarisce che ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del candidato docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

² cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17/09/2021, n. 6349

³ S.U., Ordinanza n. 25840/2016



Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'reinserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario

Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente al riconoscimento del diritto soggettivo dalla stessa posseduto all'(re)inserimento nelle Gps, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

II

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*. Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente il Tribunale in intestazione.

III

SULL'EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati perché sussiste un'ipotesi di litisconsorzio.



In particolare ricorrono rapporti plurisoggettivi, atteso che il bene della vita anelato dal ricorrente è, previo (re)inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze e seconda fascia delle graduatorie di Istituto ed al fine di veder osservato il proprio diritto previsto dalla normativa primaria, l'ottenimento di una "posizione" già assegnata ad altri.

Pertanto, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero degli stessi, si chiede al Giudicante l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, come da apposita istanza *ex art.* 151 c.p.c. che si rimette in calce al presente ricorso.

IV

PREMESSA IN FATTO

La prof.ssa Pierina Randazzo è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e del merito.

Ed invero, la ricorrente, in virtù della domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7854374.31-05-2022 ([All.1](#)) veniva iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente per scuola secondaria di I grado per a.s. 2022/2023 e 2023/2024 e in conseguenza di ciò riceveva i seguenti incarichi di supplenza ([All.7, pagina 4](#)):

PERIODO DAL –AL	ORE SETTIMANA LI	SEDE SERVIZIO	CODICE CONTRATTO
20.11.2023 – 15.01.2024	18,00	RMMM8CA01L	RM00000000227073Z2000001
16.01.2024 - 22.01.2024	18,00	RMMM8CA01L	RM00000000227073Z2000002
23.01.2024 – 31.01.2024	18,00	RMMM8CA01L	RM00000000227073Z2000003
01.02.2024 – 14.02.2024	18,00	RMMM8CA01L	RM00000000227073Z2000004
15.02.2024 - 29.02.2024	18,00	RMMM8CA01L	RM00000000227073Z2000005

In data 27/07/2024, la ricorrente presentava domanda di aggiornamento Gps Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13989669.27-07-2024 per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, e per le graduatorie incrociate (GUI) sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* per scuola secondaria di I grado ([All.2](#)).

Con il D.D. AOOUSPRM prot. n. 30238 del 12 agosto 2024, venivano pubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno,



del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Con il D.D. AOOUSPRM prot. n. 31703 del 20 agosto 2024, venivano ripubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, I Fascia, posti di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Con il D.D. AOOUSPRM prot. n. 36840 del 10 settembre 2024, venivano ripubblicate sul sito di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Con il D.D. AOOUSPRM prot. N. 37570 del 13 settembre 2024, veniva approvato il primo bollettino degli aspiranti individuati quali destinatari per il conferimento di proposta di incarico a tempo determinato per l'a. s. 2024/2025.

Pertanto la Prof.ssa Randazzo veniva iscritta nella II Fascia delle GPS della provincia di Roma, per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032 e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* e in conseguenza di ciò risultava destinataria di nomina a tempo determinato, in virtù del codice graduatoria di inclusione e descrizione A001, su classe di concorso ADMM, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, presso l'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia, (RMMM8GN01A), in quanto inserita nella relativa graduatoria incrociata alla posizione 9968 con punti 55,5 ([Ail.7](#)).

Tuttavia, in data 06/12/2024, Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma comunicava con pec il decreto a firma del dirigente Danilo Vicca, prot.n. 56309, con il quale la prof.ssa Randazzo veniva esclusa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma, per le classi di concorso interessate e dalle relative GI e GUI ([Ail.8](#)).

Tale provvedimento veniva emesso a seguito del Decreto prot. n. 9116 del 06 dicembre 2024, con il quale il Dirigente scolastico dell'Istituto **F. Flavioni di Civitavecchia** aveva proposto l'esclusione della candidata dalle graduatorie di interesse, **"per mancanza di titolo di accesso valido"** ([Ail.20](#)).

Inoltre a parziale rettifica del D.D. AOOUSPRM prot. n. 37570 del 13 settembre 2024, con cui è stato approvato il primo bollettino dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per l'a. s. 2024/2025, veniva annullata la proposta d'incarico a tempo determinato disposta in favore della ricorrente da GUI, presso l'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia (RMMM8GN01A), classe di concorso ADMM, con decorrenza il 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025.



A seguito dell'esclusione, in data 9 dicembre 2024, la prof.ssa Randazzo consegnava presso la segreteria dell'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia **la dichiarazione prot. n.9149 attestante il possesso dei titoli per l'insegnamento per la sua classe di concorso, allegando tutti i titoli posseduti** ([Ail.12](#)).

Per il tramite di questa difesa, in data 20.01.2025, veniva trasmesso all'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia e all' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito territoriale Roma un **reclamo** ([Ail.21](#)) in cui si chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione dalle graduatorie e il (re)inserimento nella graduatoria GPS, GUI e GI per la classe di concorso A001 e per tutte le altre classi di concorso per le quali si è ricevuta l'esclusione.

Tuttavia, ad oggi, inopinatamente non è pervenuta alcuna risposta nonostante sia ampiamente e infruttuosamente decorso un congruo termine per poter reinserire la ricorrente nelle graduatorie summenzionate.

Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene di dover adire il Tribunale per chiedere l'annullamento/disapplicazione dei decreti con i quali la prof.ssa Randazzo Pierina è stata esclusa e cancellata dalle graduatorie Gps e GUI con contestuale reinserimento nella graduatoria e con la revoca immediata dell'annullamento della proposta d'incarico a tempo determinato disposta in favore della ricorrente da GUI, presso l'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia (RMMM8GN01A), classe di concorso ADMM., in virtù dei seguenti motivi in:

DIRITTO

(SUL *FUMUS BONI IURIS*)

V

ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ESCLUSIONE – VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 255 DEL 22 DICEMBRE 2023 E DELL'ORDINANZA N. 88 DEL 16 MAGGIO 2024

Il decreto del 06/12/2024 prot. n.56309, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma a firma del dirigente Danilo Vicca ([Ail.8](#)) e il decreto prot. n. 9116 del 06 dicembre 2024, con il quale il dirigente dell'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia ha proposto l'esclusione della ricorrente prof.ssa Randazzo dalle graduatorie di interesse ([Ail.20](#)) sono illegittimi e infondati per violazione del Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 e dell'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024.

Con ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024 e la relativa tabella di valutazione dei titoli, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha disciplinato le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e



di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo 2024/2025 e 2025/2026.

La predetta disposizione ha comportato la costituzione delle GPS distinte in prima e seconda fascia.

La prima fascia è riservata ai docenti in possesso del titolo di abilitazione e la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
- b) per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

Inoltre, come per le classi di concorso curricolari anche le GPS per i posti di sostegno per il biennio 2024/26 sono state formate da due fasce:

- a) prima fascia per il personale specializzato (nell'Ordinanza ci saranno specifiche indicazioni per inserimento con riserva per titolo ancora da conseguire e titolo conseguito all'estero con riconoscimento ancora non ottenuto, argomenti che non sono oggetto del presente articolo);
- b) seconda fascia per il personale non specializzato.

Invece, le **Graduatorie di Istituto**, sono utilizzate per assegnare supplenze brevi nelle scuole, sono divise in tre fasce:

- a) la prima per i docenti abilitati nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);
- b) la seconda per i docenti abilitati nella GPS di prima fascia;
- c) la terza per i docenti non abilitati nella GPS di seconda fascia.

Pertanto, per la scuola secondaria, la seconda fascia è costituita da docenti privi di abilitazione all'insegnamento ma in possesso dei requisiti per l'accesso alla classe di concorso, situazione in cui rientra perfettamente la sig.ra Randazzo.

Occorre significare, poi, che nel caso in cui si esauriscono le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente in possesso di titolo di specializzazione, si procede al conferimento delle supplenze mediante la costituzione (non si tratta di altra graduatoria pubblicata ma di un sistema automatico che utilizza l'algoritmo) delle cosiddette **graduatorie incrociate**.



Nella fase di presentazione della domanda per l'inserimento /aggiornamento delle GPS non ci sarà una specifica iscrizione alle graduatorie incrociate di sostegno. Ad esse infatti non ci si iscrive ma vengono create appositamente dagli Uffici Scolastici e poi a disposizione delle scuole tramite l'incrocio delle graduatorie di posto comune.

In agosto, quando agli aspiranti inseriti in GaE e GPS viene richiesto di formulare la seconda domanda per la scelta delle 150 preferenze per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno, l'aspirante può richiedere anche posti da graduatorie incrociate sostegno.

Da ultimo, l'art.12 comma 7 dell'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno chiarisce che *"Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio. 8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. 9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio".*

Nel caso che ci vede occupati, la prof.ssa Pierina Randazzo, dopo aver fatto domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7854374.31-05-2022, veniva iscritta nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente per scuola secondaria di I grado per a.s 2022/2023 e 2023/2024 ([Al.1](#)).

In data 27/07/2024 la ricorrente presentava domanda di aggiornamento Gps Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13989669.27-07-2024 per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, e per le graduatorie incrociate (GUI) sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* per scuola secondaria di I grado([Al.2](#)).

Pertanto correttamente e senza alcun vizio alla sig.ra Randazzo veniva fatta proposta d'incarico a tempo determinato da GUI, in virtù del codice graduatoria di inclusione e descrizione A001, su classe di concorso ADMM, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche (con decorrenza il 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025) per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, presso l'Istituto



F. Flavioni di Civitavecchia, (RMMM8GN01A), in quanto inserita nella relativa graduatoria incrociata alla posizione 9968 con punti 55,5 ([AII.7](#)).

Infatti, la docente Pierina Randazzo risulta in possesso di valido titolo di accesso per la classe di concorso A001.

Ed invero, il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 prevede tra i titoli di accesso come da DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) la "*Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L3)*" chiarendo con la nota n.1 che "*la laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione al concorso, purché congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d'arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o diploma di istituto professionale e solo se il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell'arte) (Vedi Tab. A/1)*".

Più nello specifico la sig.ra Pierina Randazzo, in data 11/03/2011, ha conseguito la laurea in "*scienze e tecnologie, arte, spettacolo e moda, curriculum MODA, classe 23*" – classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda ([AII.3](#)).

Invero, con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 che prevede la tabella dell'equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 e classi delle lauree D.M. 270/2004 ([AII.10](#), [11](#), [12](#) e [13](#)), pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, il Ministero ha equiparato la "*laurea triennale 23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda alla laurea*" alla laurea "*L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda*", con la conseguenza che il possesso della prima o della seconda laurea è del tutto equivalente ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Inoltre, la sig.ra Randazzo ha conseguito il diploma d'arte applicata in data 08/06/1983 ([AII.5](#)) e il diploma di maestro d'arte il 15/06/2000 ([AII.6](#)).

In aggiunta alle materie conseguite con la sua laurea, la sig.ra Randazzo ha sostenuto e superato due esami aggiuntivi/corsi singoli e, nello specifico e per quel che qui rileva:

- a) in data 22-12-2022 "**semiotica delle arti**" codice SSD M-FIL/05 di 12 Cfu;
- b) in data 10-01-2023 "**storia dell'arte e delle arti decorative in Sicilia e nell'area contemporanea**", codice SSD L-ART/02 di 12 Cfu ([AII.4](#)).

Quest'ultime due materie hanno permesso nel rispetto della Tab. A/1 allegata al DPR 19/2016 di completare il piano studi conseguendo gli insegnamenti mancanti ai fini dell'insegnamento.



Infatti, il **DPR 19/2016 del 14 febbraio 2016**, così come modificato dal decreto correttivo **DM 259/2017**, stabilisce i requisiti di accesso alle varie classi di concorso.

Tuttavia per individuare quali esami sono considerati validi ai fini dell'accesso alle varie classi di concorso occorre fare riferimento alla tabella A\1 allegata al DPR 19/2016 denominata " *omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso*" ([AII.15](#)).

Poiché l'offerta formativa delle Università non contempla più esami del vecchio ordinamento, i laureati Vecchio Ordinamento **dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU** per ciascuna annualità richiesta e con la denominazione riportata nel DPR 19/2016. Infatti, un'annualità corrisponde a 12 CFU mentre una semestralità corrisponde a 6 CFU.

Occorre fare attenzione a quanto indicato dalla nota n. 3 ([AII.11](#)) presente nel sito del ministero secondo cui: *i laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).*

Questo significa che i laureati vecchio ordinamento dovranno sostenere esami di "nuovo ordinamento" che presentano la stessa denominazione degli esami "vecchio ordinamento" o quantomeno una denominazione simile e che corrispondano ai settori disciplinari richiesti per le lauree di nuovo ordinamento.

Il DPR 19/2016 art. 2, comma 3, così testualmente recita: "la Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo".

Ora, in applicazione di quanto sin qui esposto e relativamente al caso che ci occupa, si rappresenta come la prof.ssa Randazzo ha diritto alla permanenza nelle graduatorie.

Ed invero, la stessa ha sostenuto la materia "**semiotica delle arti**" codice SSD M-FIL/05 di 12 Cfu per compensare l'assenza nel proprio piano studi della omonima materia nonché la materia denominata "**storia dell'arte e delle arti decorative in Sicilia e nell'area contemporanea**" per compensare l'assenza nel proprio piano studi della materia "**teoria delle forme**".

Invece per quanto riguarda le altre due materie richieste e previste dal Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 ai fini dell'insegnamento, ovvero **fenomenologia degli stili** e **storia dell'arte**, entrambe rientrano nel piano studi della prof.ssa Randazzo in riferimento alla *laurea triennale 23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda alla laurea* " conseguita l'11.03.2011.



Infatti, la prof. Randazzo al momento della domanda d'inserimento possedeva nel suo piano studi le seguenti materie: estetica, storia dell'arte moderna e storia dell'arte contemporanea, e storia dell'arte medioevale.

Il possesso dei summenzionati titoli con l'integrazione delle materie conseguite hanno dato alla prof.ssa Randazzo Pierina titolo per l'accesso alla classe di concorso A001 con conseguente conferimento di incarico di supplenza fino a termine delle attività didattiche per classe di concorso ADMM per la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, sotto questo profilo, del tutto illegittimo appare il provvedimento di esclusione e revoca allorquando dichiara una assenza di valido titolo di accesso alla relativa classe di concorso A001, stante invece la sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla stessa.

II

ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE E DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA – ALTRO PROFILO

L'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente, in violazione del Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, determina quale conseguenza diretta l'impossibilità di assegnazione di incarichi di docenza per tutto l'arco temporale di vigenza delle Gps del biennio 2024/2026.

E in specie, nel caso della prof.ssa Randazzo, si è già prodotto il provvedimento di revoca dell'incarico di docenza ([Al.8](#)).

Infatti il provvedimento di esclusione dalle GPS e dalle GUI è intervenuto anche a parziale rettifica del D.D. AOOUSPRM prot. n. 37570 del 13 settembre 2024, con cui è stato approvato il primo bollettino dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per l'a. s. 2024/2025, e pertanto si è proceduto all'annullamento della proposta d'incarico a tempo determinato disposta in favore della ricorrente da GUI, presso l'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia (RMMM8GN01A), classe di concorso ADMM, con decorrenza il 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025.

Pertanto, previo (re)inserimento nella seconda fascia delle seguenti classi cdi concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* cdc delle Gps, alla prof.ssa Randazzo andrà assegnato l'incarico di supplenza per la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia (RMMM8GN01A), classe di concorso ADMM, con decorrenza il 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025.



VI

SUL *PERICULUM IN MORA*

Sulla sussistenza del diritto in favore della odierna ricorrente si è fin qui esposto.

Per quel che, sotto altro profilo, rileva, si rappresenta che sussiste altresì il requisito del *periculum* stante l'evidente gravissimo danno subito e *subendo* dalla ricorrente derivante dal depennamento dalle Graduatorie Provinciali di seconda fascia che attualmente le preclude il conferimento di incarichi di supplenza sulla scorta dell'ordinanza ministeriale Ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, durante il biennio AA.SS. 2024/26, con inevitabile perdita di *chance* e depauperamento della professionalità.

Il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto la prof.ssa Randazzo è stata privata illegittimamente di un incarico già conferito e perlopiù dopo aver svolto due mesi e mezzo di servizio, con conseguente perdita economica quantificabile alla luce di gli emolumenti da corrispondere da dicembre 2024 al 30/06/2025 e del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*).

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è viepiù evidente laddove si consideri che, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024/25 e quindi per il 2025/26, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali. A tal ultimo proposito, il servizio di insegnamento non di ruolo secondo quanto disposto *ex lege* n. 124/1999 è considerato come anno scolastico valido ai fini della maturità dell'annualità di servizio se ha avuto la durata **di almeno 180** giorni; annualità di servizio che danno la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo come ad esempio le immissioni in ruolo da prima fascia, nonché alle procedure concorsuali.

Ma v'è di più: nelle more della definizione del giudizio deriverebbe alla ricorrente ed alla sua famiglia un grave ed irreparabile pregiudizio.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.



Il Tribunale di Milano⁴ ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: “*E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesamente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)*”.

La Suprema Corte ha altresì configurato la lesione de “*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*”⁵.

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e della concessione della misura cautelare stante l’assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l’ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

*

Sulla base di tali circostanze, **si richiede l’emissione di un provvedimento d’urgenza** che disponga il (re)inserimento della prof.ssa Pierina Randazzo nelle graduatorie provinciali e nella classe di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, e per le relative GUI sostegno, ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2 nell’Ambito Territoriale di Roma. E, per l’effetto, disponga l’assegnazione dell’incarico di supplenza per la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto F. Flavioni di Civitavecchia, (RMMM8GN01A), classe di concorso ADMM, con decorrenza il 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025.

Al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile costituito dal mancato ottenimento del posto di lavoro e della conseguente mancata retribuzione economica, nonché della maturazione dell’annualità di servizio e del punteggio per il servizio dell’A.S. 2024/2025, con conseguente perdita della possibilità di opportunità di partecipazione a procedure per immissione in ruolo e/o concorsuali e/o di avanzare nella posizione delle Gps e GI e in definitiva della maggiore probabilità di ottenimento future supplenze.

VII

ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

⁴ Trib. Milano, Ordinanza n. 6202 del 20.7.2016

⁵ (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).



Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere i tempi per la comparizione delle controparti e dei potenziali controinteressati stante la molteplicità di quest'ultimi e la speciale procedura notificatoria richiesta, che il permanere dell'esclusione determina, irrimediabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare e quindi maturare il servizio, di percepire lo stipendio (fonte principale di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui la produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire il danno irreparabile al diritto.

VIII

ESCLUSIONE DALLA GPS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *NEMINEM LAEDERE* – RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Da tutto quanto sopra esposto emerge l'assoluta infondatezza e illegittimità del Decreto prot.n. 56309 del 06/12/2024, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI, e decreto prot. n. 9116 del 06 dicembre 2024 del Dirigente scolastico dell'Istituto **F. Flavioni di Civitavecchia**.

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nelle Gps di prima fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di seconda fascia sono beni della vita non suscettivi di riparazione.

La ritardata, omessa assunzione o la cessazione illegittima, viceversa, lo sono.

Pertanto, la ricorrente richiede anche il risarcimento del danno per equivalente.

Quanto al danno patrimoniale questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui la prof.ssa Randazzo avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico di docenza assegnatogli ove non depennato dalla graduatoria.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione⁶ ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore,

⁶ Cass., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020



obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione o dalla cessazione illegittima del rapporto di lavoro⁷.

Esso è quantificabile in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità, moltiplicato per il numero delle mensilità maturate dalla data di presa in servizio o dalla data d'interruzione illegittima del rapporto di lavoro fino alla data della cessazione del rapporto.

Nel caso di specie, l'incarico presso l'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia (RMMM8GN01A), classe di concorso ADMM, aveva decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, pertanto dovranno essere corrisposte tutte le mensilità a scadere dal 6 dicembre 2024, giorno dell'esclusione, fino al 30/06/2025, oltre alle successive somme *maturande*, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Questi provvedimenti, stante la manifesta ingiustizia intesa in termini di assoluta ingiustificabilità in fatto e diritto della condotta attuata dal Dirigente scolastico, hanno causato all'odierna ricorrente anche un danno morale subiettivo, quale danno conseguenza.

Si chiede, pertanto che venga risarcito secondo la determinazione che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., tenuto in debito conto del turbamento psicologico subito dalla stessa a seguito del suo ingiustificato depennamento si è vista privata della fonte di sostentamento primaria ed esclusiva data dal suo lavoro.

IX

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, ADMM, della scuola secondaria di primo grado su posto comune del personale docente per il biennio e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2*.

⁷ Da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di II° fascia delle GPS e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'*emanando* decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

- Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Roma (C.F. 80190390585), con sede in Roma (RM), alla Via Frangipane n. 41, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:



a) quanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato;

- - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma (C.F. 80190390585), con sede in Roma (RM), alla Via Frangipane n. 41, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato.

- Autorizzare la notificazione nei confronti di docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in cui il ricorrente era iscritto in seconda fascia, valide per gli aa.ss. 2024-2025, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella II fascia delle GPS della Provincia di Roma, valide per il biennio 2024/2026 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM <https://www.mim.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-proclami>.

* * *

La ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede,

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

al Tribunale del Lavoro di Roma, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione ed emessi i provvedimenti di rito:

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione del decreto prot.n. 56309 del 06/12/2024, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI, e del decreto prot. n.



9116 del 06 dicembre 2024 del Dirigente scolastico dell'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di (re)inserire la ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella II fascia delle classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, ADMM, della scuola secondaria di primo grado su posto comune del personale docente e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* e nelle graduatorie d'istituto GI, ambito territoriale di Roma valide per gli AA.SS. 2024/25 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato (i.e. punti 55,5);

- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato alla ricorrente in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso F.FLAVIONI (RMMM8GN01A); in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione alla ricorrente di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, ADMM, della scuola secondaria di primo grado su posto comune del personale docente per il biennio e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2*, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella della ricorrente secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento.
- **DISPORRE** ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione del decreto prot.n. 56309 del 06/12/2024, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI, e del decreto prot. n. 9116 del 06 dicembre 2024 del Dirigente scolastico dell'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di (re)inserire la ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella II fascia delle classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, ADMM, della scuola secondaria di primo grado su posto comune del personale docente e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2* e nelle graduatorie d'istituto GI, ambito territoriale di Roma valide per gli AA.SS. 2024/25 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato (i.e. punti 55,5);



- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato alla ricorrente in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso F.FLAVIONI (RMMM8GN01A); in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione alla ricorrente di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017, A054, B008, B018, B027, B032, ADMM , della scuola secondaria di primo grado su posto comune del personale docente per il biennio e per le relative GUI sostegno, *ADMM A001 - GPS Fascia 2- ADSS A003 - GPS Fascia 2*, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella della ricorrente secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento;

- **CONDANNARE** le Amministrazioni al risarcimento del danno per l'interruzione improvvisa e illegittima del rapporto di lavoro e pertanto al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità, moltiplicato per il numero delle mensilità maturate dalla data di presa in servizio o dalla data d'interruzione illegittima del rapporto di lavoro – fino alla data della cessazione del rapporto come stabilito originariamente nel 30/06/2025 e successive *maturande*, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificata e inaccettabile omessa risposta al reclamo del e ai vari chiarimenti forniti anche attraverso la consegna presso la segreteria dell'Istituto F. Flavioni di Civitavecchia della dichiarazione prot. n.9149 attestante il possesso dei titoli per l'insegnamento e allegando tutti i titoli posseduti.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti di seguito elencati:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Domanda di inserimento graduatorie 2022/2023 e 2023/2024;
- 3) Domanda di aggiornamento graduatorie 2024/2026;
- 4) Autodichiarazione possesso laurea e materie piano studi;
- 5) Dichiarazione sostitutiva esami integrativi;



- 6) Diploma d'arte applicato;
- 7) Diploma maestro d'arte;
- 8) Contratto supplenza dal 16.09.2024 al 30.06.2025 Istituto Flavioni;
- 9) Decreto di esclusione Usp Roma del 6 dicembre 2024;
- 10) Graduatoria Provinciale 10 settembre 2024;
- 11) Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009;
- 12) Nota n.3 Titoli di accesso – Miur;
- 13) Dichiarazione sostitutiva 9 dicembre 2024 prot. 9149;
- 14) Tabella equiparazione titoli L-509 e L-270;
- 15) Tabella A DM 2023;
- 16) Tab. A1 allegata al DPR. 19.2016 denominata " *omogeneità degli esami*";
- 17) Allegato A4 titoli secondaria di I e II grado II fascia;
- 18) Graduatoria incrociata;
- 19) Autocertificazione situazione reddituale;
- 20) Proposta di esclusione a firma del Dirigente Scolastico;
- 21) Reclamo.

*

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. **ordine di esibizione** alla parte resistente di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

*

Ai sensi dell'art. 14, comma 3/bis, del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della causa, ai fini del contributo unificato, è INDETERMINABILE e che non è soggetta al pagamento del C.U. stante la dichiarazione di esenzione versata in atti.

Palermo, 27 febbraio 2025.

Avv. Giuseppina M. Ilaria Marazzotta

